

Newsletter n. 16 del 22 Luglio 2019

1. DIRITTO ANNUALE 2019 - Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 30 settembre 2019 - Proroga di due mesi del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive**, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché **dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.**

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.

E' quanto stabilito dai **commi 3 e 4 dell'art. 12-quinquies della L. n. 58 del 28 giugno 2019**, di conversione del D.L. n. 34 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "Decreto Crescita").

Chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione sono arrivati dall'Agenzia delle entrate con la **risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019.**

La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2019.** Pertanto, **tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2019**, che scadeva il 1° luglio 2019 (essendo il 30 giugno giorno festivo), **hanno tempo fino al 30 settembre 2019, senza incorrere in alcuna sanzione.**

Dopo il 30 settembre 2019 e fino al 30 ottobre 2019 sarà ancora possibile il versamento ma con la **maggiorazione dell'importo dello 0,40%.**

Ricordiamo anche che, con lo stesso "Decreto crescita", è stata disposta anche la **proroga del termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi da parte di tutti i soggetti IRES.**

Con l'**art. 4-bis della L. n. 58/2019**, di conversione del D.L. n. 34/2019, il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi da parte di tutti i soggetti IRES - in precedenza fissato entro i **nove mesi successivi alla chiusura dell'esercizio** - è stato **prorogato all'undicesimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto per una società a responsabilità limitata che chiude l'esercizio il 31 dicembre, il termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi, che prima era fissato al 30 settembre 2019, viene ora **prorogato al 30 novembre 2019.**

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 64/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 58/2019 clicca qui.](#)

2. REGISTRO DELLE IMPRESE - Approvate le nuove specifiche tecniche per programmi informatici - In vigore dal 16 luglio 2019

E' stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 10 luglio 2019**, recante l'**approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese** per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 2 maggio 2019.

In particolare il decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere con riguardo:

- all'**aggiornamento della tabella dei Comuni**, alle corrispondenti denominazioni (**Tabella COM**) per accorpamenti e variazioni intervenute;
- all' **aggiornamento di alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (Tabella VRT)**, nonché di alcuni codici relativi ad uffici di registrazione dell'Agenzia delle entrate (**Tabella CUR**);
- alla modifica della declaratoria relativa al codice 45 nella **Tabella SUI** (Tabella Start-up e incubatori), coerentemente con le modifiche introdotte dalla L. n. 12 del 2019, di conversione del D.L. n. 135/2018 (c.d. "*Decreto semplificazioni*")..

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dal 16 luglio 2019.

A partire **dal 1° ottobre 2019** non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della modulistica Registro imprese clicca qui.](#)

3. START-UP E PMI INNOVATIVE - Dal Ministero dello sviluppo economico un sollecito agli adempimenti pubblicitari obbligatori

Il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo seguito alla **Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019**, con la quale sono stati forniti **chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria** dettata dall'art. 3, commi 1-sexies e 1-septies della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2019. ha emanato la **circolare n. 3722/C del 15 luglio 2019** con la quale si sollecita le Start-up e PMI innovative ad adempiere al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, **indicando come termine ultimo il prossimo 31 luglio**.

Il sollecito da parte del Ministero deriva dal fatto che, dai rilievi effettuati, si è riscontrato che gli adempimenti sopra richiamati - che dovevano essere esauriti per la maggior parte dei soggetti iscritti al 30 giugno scorso - alla data attuale risulta che **solo il 64,5% delle Startup e il 69,8% delle PMI** ha ottemperato a quanto previsto dalle norme sopra richiamate. In termini assoluti, **mancano all'appello 3155 startup e 343 PMI innovative**.

Vorremmo solo ricordare che **il mancato aggiornamento del possesso dei requisiti comporta la cancellazione d'ufficio dalla Sezione speciale del Registro delle imprese con la conseguente perdita di tutti i benefici connessi**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 3722/C/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello di dichiarazione di possesso dei requisiti clicca qui.](#)

4. START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - Vidimazione e bollatura scritture contabili soggette ad imposta di bollo

L'**esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo** di cui beneficiano le Start up innovative e gli Incubatori certificati per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese **non può essere estesa anche alla vidimazione e alla bollatura dei libri contabili presso la Camera di Commercio**.

Lo precisa la **risposta n. 253 del 17 luglio 2019** dell'Agenzia delle Entrate, con la quale viene chiarito che la normativa agevolativa a favore di Start up e Incubatori certificati **non può essere suscettibile di un'applicazione estensiva**.

La norma che qui viene richiamata è il **comma 8 dell'articolo 26 del decreto legge n. 179 del 2012**, nel quale si prevedono agevolazioni in materia di imposta di bollo e di diritti di segreteria stabilendo che: *“La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.”*

Secondo l'Agenzia delle entrate tale disposizione agevolativa pone in particolare rilievo la circostanza che l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo **sia riferibile agli atti posti in essere ai fini degli “adempimenti relativi all'iscrizione nel registro delle imprese”**. In tal senso, in sintonia con il generale divieto di interpretazione estensiva delle norme che danno vita ad agevolazioni, sono da ricomprendere nell'esonero dall'imposta di bollo, quegli atti posti in essere *“per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese”*.

Sono pertanto da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del Registro delle imprese: dunque quegli atti o documenti che, ancorché presentati al Registro delle imprese, sono estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, non possono avvalersi del beneficio dell'esenzione dell'imposta di bollo prevista dall'articolo 26, comma 8 dello stesso decreto.

Non solo, considerato che per la funzione di bollatura e vidimazione dei libri contabili e sociali sono investiti sia le Camere di Commercio che i notai, si finirebbe per pagare l'imposta di bollo per la vidimazione dei libri sociali solo nel secondo caso.

L'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali, effettuata presso le Camere di Commercio, comporterebbe una **iniqua differenza di tassazione per il medesimo adempimento**.

Si ritiene, pertanto, che per l'adempimento relativo alla bollatura dei libri sociali vada applicato il disposto di cui all'articolo 16 della Tariffa - Parte prima, allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 642,

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 253/2019 clicca qui.](#)

5. METROLOGIA LEGALE - L. n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 - Confermata la proroga del periodo transitorio al 30 giugno 2020

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 - Suppl. Ordinario n. 26, la **LEGGE 28 giugno 2019, n. 58**, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*.

All'articolo 42 è stata confermata **la riapertura del periodo transitorio** di cui all'art. 18, comma 2, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, che si ricorda essere terminato il 18 marzo scorso.

In particolare, il richiamato art. 42, al comma 1, dispone che tale periodo transitorio **“è prorogato al 30 giugno 2020 per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'art. 17 (del D.M. n. 93/2017) che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento”**.

Pertanto, tutti gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del citato D.M. n. 93/2017, che alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento, **possono riprendere, a decorrere dal 1° maggio 2019, lo svolgimento delle attività di verifica periodica interrotte in tale data**, senza ulteriori adempimenti, limitatamente agli strumenti di misura per i quali è stato riconosciuto/autorizzato da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio ai sensi della normativa previgente al citato D.M. 93/2017.

Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi **entro il termine del 30 settembre 2019**, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6. CARTE TACHIGRAFE DI NUOVA GENERAZIONE - Dal 15 giugno obbligatorio il nuovo "tachigrafo intelligente" sui nuovi veicoli - Temporanea sospensione del regime sanzionatorio per la guida senza carta

Il 15 giugno scorso sono entrate in vigore le nuove norme che riguardano il **tachigrafo intelligente** di cui all'art. 8 del **Regolamento (UE) 165/2014**.

A decorrere da tale data tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto di merci di **massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate** dovranno essere dotati di **tachigrafo intelligente**. Si tratta di un apparecchio digitale di seconda generazione che prevede una connessione al **sistema globale di navigazione satellitare** – GNSS, una comunicazione remota ai fini di diagnosi precoce ed un'interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti.

Per quanto riguarda le **carte tachigrafiche, le attuali carte conducente, azienda e controllo** rimarranno valide e interoperabili su tutte le generazioni dei tachigrafi digitali e non dovranno essere sostituite, se non alla loro scadenza quinquennale o nei casi di smarrimento, sottrazione o deterioramento della carta, documentato con apposita denuncia alle autorità competenti.

Al contrario, le **carte officina**, a decorrere dal 15 giugno 2019 devono essere **sostituite con le nuove carte**, necessarie per la calibratura dei tachigrafi intelligenti sui nuovi autoveicoli da immatricolare.

In merito a questo nuovo rilascio Unioncamere fa sapere che i problemi di natura tecnica sorti inizialmente, sono in via di definizione.

Ricordiamo che **le istanze per le carte di nuova generazione potranno essere regolarmente presentate alla Camera di commercio competente per territorio utilizzando la consueta modulistica**, approvata con decreto dirigenziale del 12 luglio 2019.

Ecco **le principali novità** di maggior rilievo dei nuovi tachigrafi.

Registrazione della posizione del veicolo nel corso del periodo di lavoro giornaliero: attraverso una connessione al **sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)** viene registrata automaticamente la posizione del veicolo, in corrispondenza sia del luogo d'inizio del periodo di lavoro giornaliero, sia del luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida e anche il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

Il nuovo **regolamento 2018/502** specifica che la posizione viene rilevata a ogni multiplo di tre ore del "periodo di guida cumulativo", che non viene mai resettato: quindi ogni 3 ore di movimento del veicolo, in qualsiasi modo effettuate, sarà registrata la posizione.

È bene ricordare inoltre che, per tutti i mezzi già immatricolati alla data del 14 giugno 2019 non sussiste alcun obbligo di integrare il tachigrafo digitale con il nuovo "intelligente", a condizione che svolgano trasporti nazionali e che lo Stato membro di loro prima immatricolazione non disponga diversamente. In caso contrario (trasporti internazionali o di cabotaggio, diversa statuizione dello Stato membro di appartenenza), **anche i mezzi attualmente circolanti dovranno dotarsi di tachigrafo intelligente entro i prossimi 15 anni** (giugno 2034).

Vogliamo infine segnalare che Unioncamere ha reso noto che, a causa di problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove carte, potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità.

A seguito di tale segnalazione il Ministero dell'interno, con **circolare del 10 luglio 2019, Prot. 200/A/6175/19/111/20/3**, ha comunicato che **al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) 165/2014, ed esibisca la ricevuta dell'istanza di sostituzione, a prescindere dal momento in cui quest'ultima sia stata presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione**.

LINK:

[Per saperne di più dal sito Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 165/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2018/502 clicca qui.](#)

LINK:

7. COSTITUZIONE E REGISTRAZIONE ONLINE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI - Pubblicata la direttiva 2019/1151 che apporta modifiche alla direttiva 2017/1132 - Verso un diritto societario unico e digitale

Per facilitare la costituzione delle società, la registrazione delle loro succursali, la riduzione dei costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi, in particolare **per micro, piccole e medie imprese (PMI)** quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, gli Stati membri devono predisporre delle **procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online.**

In particolare, gli Stati membri dovranno **provvedere affinché la costituzione delle società possa essere completamente svolta online**, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis alla direttiva, ossia per l'Italia, la **società a responsabilità limitata e la società a responsabilità limitata semplificata**, con facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di società di capitali.

Gli Stati membri devono precisare le **modalità per la costituzione online delle società**, comprese le norme relative all'uso di modelli e i documenti e le informazioni richiesti, che dovranno essere presentati in formato elettronico.

Sono questi i punti fondamentali della **nuova Direttiva comunitaria 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019**, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 186 del 11 luglio 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne **l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.**

Con questa direttiva l'Unione europea si avvia definitivamente verso un diritto societario unico e "digitale". Il provvedimento normativo modifica, infatti, la direttiva (UE) 2017/1132 in tema di strumenti e processi digitali nel diritto societario, al fine di adeguare l'odierno apparato normativo alle nuove sfide economiche e sociali della digitalizzazione.

Significativi sono i dieci articoli inseriti dopo l'articolo 13 (a sua volta sostituito): dal 13-bis al 13-undecies.

La direttiva introduce la **procedura di costituzione telematica**, prevedendo, anzitutto, che i richiedenti vengano **identificati** secondo le procedure elettroniche predisposte dal Regolamento (UE) 910/2014 (**art. 13 ter**).

Per l'Italia, l'autenticazione elettronica, oltre ai canali di accesso attraverso le Carte di identificazione elettronica (come TS-CNS o la Carta di Identità elettronica - CIE), è possibile mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), che nasce con ambizioni europee ai fini del mutuo riconoscimento dei sistemi di autenticazione comunitari.

Il **procedimento di costituzione di società online**, nell'intento del legislatore comunitario, lascia impregiudicate le normative nazionali che, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e alle loro tradizioni giuridiche, designano le autorità, le persone o gli organismi incaricati a norma del diritto nazionale di trattare ogni aspetto concernente la costituzione online delle società, della registrazione online delle succursali e della la presentazione online di documenti e informazioni, **purchè siano resi possibili sia la costituzione che la registrazione online di una società. (art. 13 quater).**

Dunque, il procedimento di costituzione telematica, lo ricorda peraltro il considerando n. 20 della direttiva, non pregiudica i controlli di legalità operati dal notaio in fase di costituzione, sul quale grava l'obbligo di verificare l'adempimento delle condizioni previste dalla legge.

All'articolo **13-quater** vengono dettate le **disposizioni generali sulle procedure online** fissando dei paletti ben precisi e lasciando impregiudicate normative e procedure nazionali **purchè siano resi possibili sia la costituzione che la registrazione online di una società.**

La presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online rimanga possibile (art. 13-nonies, comma 2).

Al Titolo I, Capo III, della direttiva (UE) 2017/1132 viene inserita una nuova sezione: la «**Sezione 1 bis**» riguardante la "**Costituzione online, presentazione di documenti online e pubblicità**" (artt. 13-octies – 13-undecies). Sono gli articoli centrali della direttiva.

Nel nuovo **articolo 13-octies** si prevede che "*Gli Stati membri provvedono affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto*

costitutivo di una società". Ciò sarà sempre possibile salvo non si riscontrino giustificati motivi di interesse pubblico.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis, che, per l'Italia, sono le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificata.

Gli stati membri saranno poi tenuti:

- a precisare le **modalità per la costituzione delle società**, comprese le norme relative all'uso dei **modelli** e i **documenti** e le **informazioni** richiesti per la costituzione di una società;
- a mettere a disposizione per i tipi di società elencati nell'allegato II bis (che per l'Italia sono le SRL e SRL semplificate), i **modelli sui portali o sui siti web** per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico. Possono, in ogni caso, essere messi a disposizione online anche modelli per la costituzione di altri tipi di società.

Gli Stati membri dovranno inoltre adeguarsi alle seguenti disposizioni:

- a) non potranno **subordinare la costituzione online di una società all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione prima della registrazione stessa**, a meno che tale condizione sia indispensabile per la corretta supervisione di cui al diritto nazionale di determinate attività stabilite dal diritto nazionale;
- b) dovranno assicurare che, quando la procedura di costituzione di una società prevede il **versamento del capitale sociale**, il pagamento potrà essere effettuato per mezzo di un **servizio di pagamento online**, su un conto bancario della banca che opera nell'Unione. Essi dovranno inoltre provvedere a che anche la prova di tali pagamenti possa essere fornita online;
- c) dovranno assicurare che la costituzione online sia completata **entro cinque giorni lavorativi**, laddove la società sia costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli resi disponibili sui portali e sui siti web (per le SRL e SRL semplificate), oppure **dieci giorni lavorativi** negli altri casi.

Da tener inoltre presente che la presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online rimanga possibile (art. 13-nonies, comma 2).

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovranno entrare in vigore negli Stati membri **entro il 1° agosto 2021**.

Gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà nel recepimento della presente direttiva hanno il diritto di beneficiare di una proroga del periodo previsto di massimo **un anno** ma devono fornire i **motivi oggettivi della necessità di tale proroga** e notificare alla Commissione, l'intenzione di avvalersi di tale proroga entro il 1° febbraio 2021.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2019/1151 clicca qui.](#)

8. ATTIVITA' RICETTIVE e LOCAZIONI BREVI - Istituita la Banca dati delle strutture ricettive e affitti brevi - Nuovi obblighi e adempimenti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 - Suppl. Ordinario n. 26, la **Legge 28 giugno 2019, n. 58**, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*.

La legge di conversione – in vigore dal 30 giugno 2019 - ha introdotto nel decreto-legge una norma, l'**articolo 13-quater**, che detta nuove disposizioni in materia di **locazioni brevi** e **attività ricettive**.

Ricordiamo, che secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 4 della L. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, per "**locazioni brevi**" si intendono *"i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo **di durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, **stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero **soggetti che gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare"***.

Soggetti coinvolti dalle nuove disposizioni sono tutti coloro che:

- **gestiscono vere e proprie strutture ricettive**,
- esercitano attività di **intermediazione immobiliare**,
- **gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile, con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Con il **secondo e il terzo comma** del nuovo art. 13-quater del D.L. n. 34/2019 è stato previsto che il Ministero dell'Interno debba **fornire alla Agenzia delle Entrate** i dati risultanti dalle comunicazioni di cui

all'articolo 109, comma 3, del TULPS. Si tratta dei dati individuati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 7 gennaio 2013 (*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*) che ciascun gestore di una struttura ricettiva e ciascun locatore o sublocatore di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni devono inviare alla Questura competente per territorio mediante il portale denominato "AlloggiatiWeb".

L'Agenzia delle Entrate renderà poi disponibili detti dati, anche a fini di monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.

I dati stessi, inoltre, verranno utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 50/2017, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

Con il **quarto e quinto comma** del nuovo art. 13-quater della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. 34/2019, è stata infine prevista l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di una apposita "**banca dati**" sia delle strutture ricettive, sia degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale.

Detta banca dati dovrà contenere sia le informazioni relative a tutte le **strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere** (cioè, oltre agli alberghi: case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, affittacamere, foresterie, ostelli, rifugi alpini, campeggi e altre tipologie previste dalle singole regionali che disciplinano la materia), sia le informazioni relative ai soli **immobili destinati alle locazioni brevi**.

Nella banca dati, ogni struttura ricettiva e ogni immobile destinato alla locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, verrà identificato mediante un **codice alfanumerico** (cosiddetto "**codice identificativo**") che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Per l'attuazione della norma istitutiva della "banca dati" e del relativo "codice identificativo" si dovrà comunque attendere un **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo**, che dovrà essere adottato entro il prossimo 30 luglio, e che dovrà stabilire:

a) *le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;*

b) *le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;*

c) *le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;*

d) *i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.*

Con un altro decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il prossimo 30 settembre, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere **definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale Alloggiatiweb clicca qui.](#)

9. TERZO SETTORE e IMPRESE SOCIALI - Adeguamenti statutari - Proroga al 30 giugno 2020 - I soggetti interessati

Proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine entro cui le **bande musicali**, le **ONLUS**, le **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale** potranno **adeguare i loro statuti** al Codice del Terzo settore **con maggioranze semplificate**, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Stessa proroga prevista anche per le **imprese sociali**, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. 112/2017.

Sono queste le due principali novità in tema di **adeguamenti statutari alla riforma del terzo settore**, introdotte dal **comma 4-bis dell'art. 43 della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019** (c.d. "*Decreto Crescita*"), in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Per comprendere l'**esatta portata** e quali sono i **oggetti interessati** a questa nuova proroga è necessario riconsiderare le due norme di cui viene prevista la deroga. Si tratta:

a) dell'articolo 101, comma 2, del **D.Lgs. n. 117/2017** (Codice del Terzo Settore - CTS - entrato in vigore il 3 agosto 2017) e

b) dell'articolo 17, comma 3, del **D.Lgs. n. 112/2017** recante la riforma delle imprese sociali (entrato in vigore il 20 luglio 2017).

Nell'ambito della norma di cui alla **lett. a)**, vi rientrano: le **ONLUS**, le **Organizzazioni di Volontariato** e le **Associazioni di promozione sociale**, **iscritte nei rispettivi registri prima del 3 agosto 2017** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017), **che intendono usufruire delle previste modalità "semplificate"** (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti *"alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"*. Termine che inizialmente era stato fissato al 3 agosto 2019.

Ricordiamo, a tale proposito, che gli **enti costituiti dopo il 3 agosto 2017**, come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2018, erano e sono tenuti a conformarsi alla nuova disciplina dal momento della loro costituzione, almeno in quella parte immediatamente applicabile.

Nel caso in cui un ente, costituitosi **dopo il 3 agosto 2017**, rilevi l'esistenza di difformità rispetto alle norme del CTS dovrà provvedere a correggere le incongruenze e ad integrare eventuali lacune.

Da tener presente, inoltre, che con la nuova norma dettata dal citato comma 4-bis dell'art. 43 della L. n. 58/2019 è stata introdotta, tra i soggetti interessati, un nuovo ente non contemplato dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, quello delle **bande musicali**.

Anche per questa categoria di enti sarà possibile, fino al 30 giugno 2020, adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (in luogo di quelle previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria),

Nell'ambito della norma di cui alla **lett. b)**, vi rientrano: le **imprese sociali**, già **costituite alla data del 20 luglio 2017** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017), **che - ugualmente - intendono usufruire delle previste modalità "semplificate"** (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti *"alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria"*.

Termine che inizialmente era stato fissato inizialmente al 20 luglio 2018, poi prorogato al 20 gennaio 2019 dall'art. 6 del D.Lgs. n. 95/2018.

Mentre per i soggetti indicati alla lettera a) si tratta di una **vera e propria proroga** (dal 3 agosto al 20 giugno 2020), nel caso delle imprese sociali si tratta di una vera e propria **riapertura dei termini**.

Tuttavia, come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, anche se gli adeguamenti statutari possono realizzarsi (fino al 30 giugno 2020) con modalità "semplificate", per l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alla nuova disciplina è comunque obbligatorio l'intervento del notaio.

Vogliamo infine ricordare che, come espressamente indicato nella citata circolare n. 3711/C/2019, non sussiste invece nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle **cooperative sociali** e ai loro **consorzi**, i quali, ai sensi del comma 4, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 112/2017 "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali".

Il **"regime alleggerito"** è previsto solo per le Organizzazioni di volontariato (ODV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione ai relativi registri.

Come puntualizzato infatti dalla circolare del Ministero del lavoro n. 13/2019, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti al D.Lgs. n. 117/2017 ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze dell'assemblea straordinaria, abitualmente impiegate in tali casi) **senza beneficiare** dei quorum propri dell'**assemblea ordinaria**.

Dunque, sembrerebbe di capire che la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2020 **riguarda solo le modifiche che possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al Terzo settore clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alle imprese sociali clicca qui.](#)

10. PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE - Agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei territori di Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti - Contributi pari alle tasse comunali pagate nel corso dell'anno - In vigore da gennaio 2020

A partire dal 1° gennaio del 2020, prevista la concessione di agevolazioni per incoraggiare la **riapertura o l'ampliamento di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi**, che possano contribuire a rivitalizzare i tessuti economici locali dei piccoli Comuni.

Le risorse disponibili, nell'ambito di un **Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno**, ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

A gestirle saranno direttamente i Comuni, tra i quali il Viminale ripartirà il budget annuale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli esercizi commerciali interessati sono quelli **situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti**.

E' quanto previsto dall'**articolo 30-ter**, introdotto dalla **L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019** (c.d. "Decreto Crescita").

Le **agevolazioni** sono destinate ai soggetti che esercitano attività nei **seguenti settori**:

- **artigianato**,
- **turismo**,
- **fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale**,
- **fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero**,
- **commercio al dettaglio**, limitatamente:
 - a) agli **esercizi di vicinato** aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 114/1998) e
 - b) alle **medie strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 114/1998),
- gli esercizi esercenti la **somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande**.

Sono comunque **escluse dalle agevolazioni** previste dal presente articolo:

- l'attività di **compro oro**, di cui al D.Lgs. n. 92/2017, nonchè
- le **sale per scommesse** o che detengono al loro interno **apparecchi da intrattenimento** previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- i **subentri**, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le **aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto** che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile (comma 4).

I contributi sono concessi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e **per i tre anni successivi** e sono rapportati alla somma dei **tributi comunali** dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo (comma 5)

A valere sulle risorse ricevute annualmente con decreto del Ministero dell'interno, i **Comuni** istituiranno nell'ambito del proprio bilancio un **fondo per la concessione dei contributi**, che poi erogheranno alle imprese a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio.

A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a **5 milioni di euro per l'anno 2020**, a **10 milioni di euro per l'anno 2021**, a **13 milioni di euro per l'anno 2022** e a **20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**.

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio (comma 1). Possono, pertanto, beneficiare dei contributi in questione i soggetti esercenti, **in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni** richieste per lo svolgimento delle attività nei settori indicati sopra che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

Il regime di aiuto sarà operativo a partire dal prossimo anno. I soggetti interessati alle agevolazioni potranno presentare **domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno** direttamente al Comune nel

quale è situato l'esercizio. In allegato alla domanda dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo e provvederà all'erogazione seguendo l'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.

Il responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi stabilirà l'importo dell'aiuto in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

I contributi saranno erogati nell'ambito del **regime de minimis** e non potranno essere cumulati con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 58/2019 clicca qui.](#)

11. TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN CONTO PROPRIO - Nuovi chiarimenti dall'Albo gestori ambientali

Le **imprese di arredamento e quelle che montano mobili da cucina e di arredamento in genere, iscritte nella categoria 2-bis**, possono trasportare i rifiuti ingombranti prodotti nell'ambito dell'attività utilizzando il **codice EER 20.03.07**.

È quanto afferma il Comitato dell'Albo nazionale gestori ambientali con la **circolare n. 6 del 10 luglio 2019**, emanata in risposta alle numerose richieste di attribuzione del codice in questione nelle iscrizioni alla categoria 2-bis (ex "conto proprio"), giunte da imprese le quali, nell'ambito della propria attività commerciale, si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali viene chiesto il ritiro.

Nella circolare si ricorda che lo stesso Albo nazionale, già con la circolare n. 691 del 12 giugno 2013, ha fornito in merito le istruzioni secondo le quali è consentito l'utilizzo del codice 20.03.07 (rifiuti ingombranti) per le imprese edili iscritte in categoria 2-bis, che trasportano prodotti nell'ambito della propria attività.

In questi casi, le Sezioni regionali dovranno riportare – a fianco del suddetto codice - nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell'iscrizione la seguente annotazione "*proveniente da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione*".

Il Comitato nazionale, con la circolare in commento, ritiene che gli stessi codici dei rifiuti possano essere attribuiti anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che svolgono "**attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili**".

A tal fine, anche in questi casi, le Sezioni regionali dovranno riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione o di variazione dell'iscrizione - a fianco del codice indicato sopra - l'annotazione "**proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili**".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 6/2'19 clicca qui.](#)

12. MODULISTICA UNIFICATA - Nuovo Accordo in Conferenza Unificata - Apportate modifiche ed integrazioni ai moduli adottati con i precedenti Accordi

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, l'**Accordo del 17 aprile 2019** tra il Governo, le Regioni, e gli Enti locali, concernente l'**adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze**.

L'Accordo (**Rep. Atto n. 28/CU**), adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, apporta modifiche ed integrazioni ai moduli unificati e semplificati adottati con gli Accordi precedenti e relativi ai seguenti moduli:

- «Domanda di autorizzazione per **bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (in zone tutelate)» e «Segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)», adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017 (art. 2);

- «Domanda di autorizzazione per l'esercizio di **media o grande struttura di vendita**», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017 (art. 3);

- «Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di **acconciatore e/o estetista**», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017 (art. 4);

- «Segnalazione certificata di inizio attività per l'**esercizio di vicinato**» e «Domanda di autorizzazione per l'**esercizio di media o grande struttura di vendita**», adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017 (art. 5);
 - «Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di **vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on-line**», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017 (art. 6);
 - «Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di attività di **somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico**», adottato con l'Accordo del 6 luglio 2017 (art. 7);
 - «Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di **pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione**» adottato con l'Accordo del 22 febbraio 2018 (art. 8).
- I moduli recano in allegato le **specifiche tecniche** per la gestione informativa delle informazioni in essi contenute, di cui all'allegato 2.

All'art. 1, comma 2, si stabilisce che:

- le **Regioni dovranno adeguare, entro il 31 maggio 2019**, in relazione alle specifiche normative regionali, **i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo**;
- i **Comuni dovranno adeguare la modulistica in uso**, sulla base delle previsioni del presente accordo, e **procedere alla pubblicazione, sui rispettivi siti istituzionali**, dei moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo **entro e non oltre il 28 agosto 2019**.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra **entro il 28 agosto 2019** costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, D.Lgs. n. 126 del 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo n. 28/CU/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per caricare il testo degli Accordi precedenti clicca qui.](#)

13. STRUTTURE TURISTICHE-RICETTIVE IN ARIA APERTA - In vigore dal 13 luglio la regola tecnica di prevenzione incendi

E' in vigore dallo scorso 13 luglio il **Decreto del Ministero dell'interno 2 luglio 2019** che contiene la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) **con capacità ricettiva superiore a 400 persone**.

La nuova regola tecnica sostituisce integralmente l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.

Il decreto si applica principalmente a: **tende da campeggio, aree roulotte e caravan, camper, case mobili, chalet e bungalows**.

La **classificazione delle strutture** è effettuata in base alla loro capacità:

- Tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (**escluse dal nuovo decreto**);
- **Tipo 2**: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone;
- **Tipo 3**: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone.

Le misure di sicurezza antincendio vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti: **organizzazione generale; precauzioni; comunicazioni; allontanamento; contrasto**.

Le indicazioni interessano sia le attività di nuova costruzione che quelle esistenti e affrontano aspetti come le **distanze di sicurezza** delle aree di insediamento anche in presenza di zone verdi e in relazione al tipo di vegetazione, accesso all'area, resistenza al fuoco delle strutture, **emergenza ed evacuazione**, magazzini e depositi di sostanze infiammabili.

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 2 luglio 2019 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) L'università di Torino, tramite il **Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza (Centro "CRISI")** e con la collaborazione del comitato scientifico dell'Istituto Governo Societario, ha inoltrato, agli Uffici ministeriali competenti, un **documento con proposte di correzione al codice della crisi**. Il documento che è stato elaborato contiene alcune proposte, che rappresentano l'esito di una prima parte di riflessioni che sono in corso.

Ciascuna proposta riporta l'indicazione del suo autore, un articolato con "testo a fronte" di raffronto con la disciplina contenuta nel Codice della crisi e una breve illustrazione delle ragioni della sua formulazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

2) E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 10 luglio 2019**, che disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 58/2019 clicca qui.](#)

3) Con la **Circolare n. 9 del 16 luglio 2019** il Ministero dell'interno dà una risposta ai molti quesiti provenienti dai Comuni che, troppo spesso, si vedono costretti a ricorrere al rilascio della vecchia carta di identità.

Con la nuova direttiva viene espressamente riconosciuto, anche su conforme parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione, **la validità della ricevuta** a «documento di riconoscimento» tout court, avendo questa tutte le caratteristiche formali richieste dall'articolo 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, facilmente verificabili grazie al codice a barre bidimensionale QR code impresso nella prima pagina della ricevuta.

Conseguentemente **la ricevuta dovrà essere considerata valido documento di riconoscimento nei casi di necessità urgente** (motivi di salute, partecipazione a concorsi e gare pubblici) nei quali il cittadino, in attesa di ricevere la CIE, abbia bisogno di esibire un valido documento di identità.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/2019 clicca qui.](#)

4) Le **prestazioni di servizi didattico-formative erogate** da una cooperativa sociale **a titolo gratuito** nell'ambito dell'attività di Istruzione e Formazione Professionale ("IeFP"), a favore degli allievi minori, **sono da considerare esenti dall'IVA** per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 633 del 1972.

Questa la conclusione della **risposta n. 237 del 15 luglio 2019** fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una cooperativa sociale che offre prestazioni di servizi di istruzione e formazione professionale a minori in modo gratuito.

Dal punto di vista oggettivo, è, infatti, necessario che vi sia il requisito dell'onerosità, ossia che le prestazioni avvengano dietro pagamento di un corrispettivo.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 237/2019 clicca qui.](#)

5) Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i **trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore delle ONLUS**, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 252 del 16 luglio 2019**.

Solo a decorrere dalla fine del periodo transitorio per l'applicazione del Codice del Terzo Settore, l'agevolazione riguarderà i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di tutti gli enti del Terzo settore.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 252/2019 clicca qui.](#)

6) La **Fondazione OIC (Organismo Italiano di Contabilità)**, il 16 luglio 2019 ha posto in **pubblica consultazione**, la bozza del principio contabile **“Passaggio ai principi contabili nazionali”**.

L'esigenza di un documento anche all'interno dell'ordinamento italiano, che disciplinasse come tornare ad applicare le regole nazionali per la redazione dei bilanci societari, è stata evidenziata dalla Legge di bilancio 2019.

La bozza propone le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole

I commenti dovranno essere inviati entro il **15 ottobre 2019** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

LINK:

[Per scaricare il testo della bozza del documento clicca qui.](#)

7) TAX CREDIT LIBRERIE 2018 - Con un avviso comparso sul sito della Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali è stato reso noto che è possibile presentare **domanda per il riconoscimento del credito di imposta** in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24 aprile 2018, riferita all'anno 2018, **dalle ore 12:00 del 15 luglio 2019 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2019**, esclusivamente mediante l'apposito portale.

Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) La **fondazione ENASARCO** rende noto che è prorogato al **15 ottobre /2019** il termine per il pagamento dei **contributi sospesi per le imprese preponenti colpite dagli eventi sismici** del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Entro questa scadenza i contributi potranno essere saldati in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di **120 rate** mensili di pari importo (ciascuna rata non potrà comunque essere inferiore a € 50,00).

Per la rateizzazione dei contributi sospesi è comunque necessario inviare la domanda **entro il 15 ottobre 2019**.

La richiesta va presentata tramite PEC, all'indirizzo impresepreponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it, specificando nell'oggetto "Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi", compilando l'apposito modello 2157/2017.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) Facendo seguito all'informativa n. 53/2019, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha reso noto – con **informativa n. 66 del 16 luglio 2019** - che **dal 22 luglio 2019** i commercialisti italiani iscritti all'Albo potranno iscriversi al **Registro europeo degli esperti in fiscalità**, come previsto dall'accordo stipulato con la Confédération Fiscale Européenne (Tax Advisers Europe).

Al Registro europeo degli esperti in fiscalità aderiscono professionisti di 24 Paesi. Per i primi 35.000 commercialisti che ne faranno richiesta, Il Consiglio Nazionale sosterrà il costo per i primi tre anni di iscrizione.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'informativa n. 66/2019 clicca qui.](#)

10) A seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle **regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo** in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, il D.L. n. 189/2016 ha introdotto un **contributo INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi**.

Dal 15 luglio 2019 le imprese non direttamente danneggiate dal sisma possono presentare al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione le manifestazioni di interesse per i contributi del bando INAIL, destinati alla messa in sicurezza di immobili e impianti ad uso produttivo.

Si tratta di **30 milioni di euro** di agevolazioni per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza, per tutti i lavoratori dei **138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Entro il **30 Settembre 2019**, attraverso una piattaforma informatica predisposta da **Invitalia**, tutte le imprese che intendano usufruire dei contributi, comprese quelle che abbiano già effettuato lavori compatibili con le finalità **dell'ordinanza n.82 del 10 luglio 2019**, possono inviare al Commissario Straordinario la manifestazione di interesse a presentare la domanda di contributo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

11) L'INAIL ha pubblicato le **risposte ai quesiti** riguardanti la **nuova classificazione tariffaria** di alcune attività, modificata in seguito alla revisione delle tariffe dei premi.

Tantissimi gli argomenti trattati (41). Tra le tante risposte si segnaliamo quelle riguardanti la classificazione delle più **innovative** attività di:

- software house (n. 9);
- E-commerce (n.10);
- robot (n. 26);
- taglio laser (n. 28);
- pilotaggio remoto di droni (n. 30);
- consegna ed installazione di componenti “*plug and play*” (n.35).

LINK:

[Per scaricare il documento clicca qui.](#)

12) La **Fondazione Accademia Romana di Ragioneria** ha emanato la **nota operativa n. 12 del 2019**, riguardante le recenti novità in merito alla **presentazione e regolarizzazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali** e le principali novità del D.L. n. 34/2019 (c.d. “**Decreto Crescita**”).

La nuova nota operativa si pone l'obiettivo di illustrare le peculiarità della presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali; di evidenziare le modalità per la **regolarizzazione degli adempimenti fiscali** e di esporre alcune delle novità del **Decreto Crescita**.

Il documento analizza le nuove disposizioni giuridiche e tributarie che hanno creato dubbi agli operatori circa l'applicazione pratica poiché di non facile interpretazione.

Le imposte dirette che gravano sulle società di capitali sono l'**IRES** e l'**IRAP**, il cui termine per la presentazione della dichiarazione viene fissato entro i **nove mesi** successivi alla chiusura dell'esercizio. Ne consegue che la scadenza base per le S.r.l., che chiudono l'esercizio il 31 dicembre, è il **30 settembre**.

Con il D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 il termine di trasmissione telematica da parte di tutti i soggetti IRES è stato **prorogato all'undicesimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, cioè **entro il 30 novembre 2019**.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Accademia clicca qui.](#)

13) Ai blocchi di partenza la terza edizione del **Premio “Storie di Alternanza”, anno scolastico 2019/2020**, iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane.

Con la pubblicazione del bando sul sito di Unioncamere e sul sito del Premio si riaccendono i motori del concorso che – stando ai numeri delle due precedenti edizioni – ha destato grandissimo interesse: sono stati, infatti, oltre 18.000 gli studenti che hanno partecipato alle due competizioni e oltre 1.600 i video racconti presentati.

Come le precedenti, anche la nuova edizione prevede **2 categorie di concorso** (Licei e Istituti tecnici e professionali) e 2 sessioni, con candidature possibili, rispettivamente, **dal 9 settembre al 21 ottobre 2019** e **dal 3 febbraio al 20 aprile 2020**, per premiare i progetti di alternanza realizzati a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

LINK:

[Per saperne di più e per caricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

14) L'ISPRA (Istituto superiore per la protezione ambientale), ha presenta il 18 luglio scorso a Roma il **Rapporto Rifiuti Speciali**, giunto alla sua diciottesima edizione.

Il Rapporto è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare dell'ISPRA, con il contributo delle Agenzie regionali e provinciali per la Protezione dell'Ambiente, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall'art. 189 del d.lgs. n. 152/2006.

Il Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2019 fornisce i dati, **all'anno 2017**, sulla **produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi**, a livello nazionale e regionale, e per la gestione anche a livello provinciale; e sull'import/export.

Il Report annuale ha confermato **l'aumento della produzione di rifiuti speciali** che nel 2017 è stata pari quasi a 140 milioni di tonnellate. A crescere **sono i rifiuti non pericolosi** mentre quelli pericolosi segnano un +0,6%.

Aumentano i rifiuti avviati al riciclo (+7,7%) e diminuiscono quelli diretti allo smaltimento.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica **è il Nord che produce più rifiuti speciali**, quasi 81 milioni di tonnellate (pari, in termini percentuali, al 58,3% del dato complessivo nazionale) con la Lombardia che produce il 22,2% del totale dei rifiuti speciali generati seguita dal Veneto e dall'Emilia-Romagna.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

15) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato, sul suo sito, la **consultazione sulla stesura del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici**.

La consultazione resterà aperta dal **15 luglio al 2 settembre 2019**.

Si tratta della **seconda richiesta di partecipazione** alla stesura della normativa sugli appalti proposta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Dalla precedente consultazione pubblica sul Codice dei contratti pubblici, avviata dallo stesso Ministero lo scorso anno e conclusasi il 10 settembre 2018, è emersa una precisa presa di posizione degli stakeholder e degli operatori istituzionali per la sostanziale abrogazione della soft law e delle linee guida ANAC.

È possibile **accedere alla consultazione pubblica dalla pagina di accesso**, previa registrazione in base alla categoria di appartenenza (operatore del settore, rappresentante di associazione, rappresentante di istituzione).

Al termine della consultazione pubblica on line, i risultati saranno analizzati e verrà pubblicato uno specifico report sulla dimensione e sui contenuti della partecipazione.

Le valutazioni e le proposte degli *stakeholder* saranno esaminate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e potranno essere utilizzate, liberamente e in piena autonomia decisionale, per la predisposizione del Regolamento di cui al comma 27-octies all'art. 216, del "Codice dei Contratti pubblici".

LINK:

[Per saperne di più e per accedere alla consultazione clicca qui.](#)

16) Sono **2.044** le aziende destinatarie di **interdittive antimafia fra il 2014 e il 2018**. È quanto emerge da un report dell'Autorità nazionale anticorruzione, elaborato sulla base delle informazioni contenute nel Casellario informatico delle imprese.

Nel periodo considerato si è registrata una crescita costante e generalizzata in ogni zona del Paese, passando dalle 122 interdittive del 2014 alle 573 del 2018 (un incremento pari al 370%).

Nel complesso le aziende del Nord interdette sono quasi quadruplicate (da 31 a 116), quelle del Centro sono raddoppiate (da 16 a 34) e quelle con sede nel Mezzogiorno sono aumentate di oltre 5 volte (da 75 a 423).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

17) L'**Agenzia del Demanio** ha pubblicato **tre bandi di gara per la vendita di 93 dei 420 beni immobili** che compongono il piano straordinario di **dismissione degli immobili pubblici**, previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Si tratta di immobili importanti e di pregio per un valore complessivo di **145 milioni di euro a base d'asta**.

I bandi pubblicati si differenziano per termine di scadenza dell'offerta:

- un termine più ravvicinato, il prossimo **15 ottobre, relativo a 50 beni**,

- un termine più lungo, fissato invece al **15 novembre, per 37 asset più impegnativi** dal punto di vista progettuale, in modo da garantire agli interessati un tempo congruo per effettuare "*due diligence*" e definire progetti di sviluppo immobiliare.

Il terzo bando, anch'esso con scadenza al **15 novembre, riguarda 6 beni** per i quali è possibile presentare sia un'offerta unitaria per più lotti, sia offerte per singoli lotti.

Le sedute di asta, con incanto, si svolgeranno con modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili (**RAN**) del Consiglio Nazionale del Notariato, e sono fissate nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del bando.

LINK:

[Per accedere ai bandi clicca qui.](#)

18) L'esenzione dall'imposta di bollo trova applicazione anche nel caso in cui la **Provincia** pone in essere atti con l'Agenzia delle Entrate in quanto l'Agenzia stessa è qualificata come Amministrazione dello Stato.

E' quanto chiarito con la **risposta a interpello n. 261 del 17 luglio 2019** con cui è stato specificato che la norma dispone **l'esenzione dall'imposta di bollo** per gli atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 261/2019 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 11 AL 22 LUGLIO 2019)

1) Presidenza del Consiglio dei ministri – Conferenza Unificata – Accordo 17 aprile 2019: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali

concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 28/CU). (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 19 giugno 2019: Individuazione delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 19 giugno 2019: Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI). (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 19 giugno 2019: Approvazione dei modelli di licenza di navigazione per unità da diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 11 AL 22 LUGLIO 2019)

1) Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 186 del 11 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 186 del 11 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

1) Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 186 del 11 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**“L’italiani non amano sintiri le voci libbire,
le virità disturbano il loro ciriveddro
in sonnolenza perenni,
preferiscino le voci che non gli danno problemi,
che li rassicurano sulla loro appartenenza al gregge.”**
(Andrea Camilleri)

BUONE VACANZE !